

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2016 /2017
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISOLA DI PANTELLERIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio , tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 37/gab del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 6376 del 14 luglio 2016 con la quale il Servizio per il Territorio di Trapani – U.O. n. 3-Gestione delle risorse naturalistiche – ripartizione faunistico venatoria propone di consentire l'attività venatoria nell'Isola di Pantelleria in quanto la superficie interessata dagli incendi del 28, 29 e 30 maggio 2016, di ettari 715.80.00, ricade quasi per intero all'interno della Riserva Naturale Orientata, dove non è consentito l'esercizio venatorio, ad eccezione di una piccola superficie di ettari 25.59.00 ricadente all'interno dell'area della ZPS nella quale è consentito l'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, fra le misure di salvaguardia delle aree interne ai Siti Natura 2000, prevede la sospensione dell'esercizio venatorio qualora la superficie percossa dal fuoco è superiore al 25% del TASP, fermo restando il divieto di caccia nelle aree colpite dal fuoco:

CONSIDERATO che la superficie percossa dal fuoco incide per il 6% sulla TASP del Sito Natura 2000 ITA 010010 dove è consentito l'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria è in corso di perfezionamento;

CONSIDERATO che il territorio di Pantelleria gode di già di un elevato grado di protezione dal punto di vista ambientale e faunistico in quanto nell'area della Riserva Naturale Orientata Isola di Pantelleria l'attività venatoria non è consentita, nel sito Natura 2000 ZPS ITA010030 l'attività venatoria è consentita in una superficie molto limitata rispetto alla superficie totale della ZPS, come si evince dalla planimetria allegata al Piano regionale faunistico venatorio, è consentita soltanto nel periodo 1 ottobre 2016 – 9 gennaio 2017 con le limitazioni previste dal Piano regionale faunistico venatorio che prevede, tra l'altro, l'accesso limitato soltanto a n. 13 cacciatori;

RITENUTO, nelle more di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni, in parte sopra richiamate, previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 ;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

Art. 1 - Nel territorio dell'Isola di Pantelleria esterno alla **ZPS ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante** la caccia è consentita dal 1 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Assessoriale n° 37 gab del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- Dal 1 al 30 gennaio 2017 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- Il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) è consentito dal 1 ottobre al 11 dicembre 2016;
- Per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino al 10 novembre 2016 incluso;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria ;
- non è consentito l'addestramento di cani prima del 1 settembre;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- sino al 31 ottobre 2016 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola;

Art. 2 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal Decreto Assessoriale n° 37 gab del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- Dal 1 al 9 gennaio 2017 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie e agro venatorie, di specie non presenti naturalmente sul territorio dell'isola allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2016 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria, per le aree SIC e ZPS dell'isola è consentita nella sola porzione di territorio inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente la località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma

Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano del Barone, Tricnahale, Tracino; (Prima dell'apertura della caccia sarà predisposta apposita cartografia dalla ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani)

- dal 1 al 31 ottobre 2016 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- Qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

Art. 3 - Nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, al fine di non superare l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP4, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP4.

Art. 4 - Nel Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 13 cacciatori;

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la stagione venatoria 2016/2017, devono presentare domanda di ammissione all'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani, nonché all'albo del Comune di Pantelleria;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

Art. 5- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 31 ottobre 2016

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2016 al 9 Gennaio 2017

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 11 dicembre 2016

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Il prelievo di questa specie è consentito fino al 11 di dicembre nella considerazione che nell'isola la popolazione di conigli è notevole e arreca gravi danni alle vite, coltura particolarmente pregiata.

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2016

uccelli : Allodola(*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dal 1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dal 1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

- dal 1 al 31 dicembre 2016 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 al 9 gennaio 2017 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino
- per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino al 10 novembre 2016;

Art.6 – Nell'isola di Pantelleria il cacciatore può abbattere complessivamente 15 capi di selvaggina per giornata di caccia, nel rispetto dell'articolo 9 dell'allegato "A" al Decreto Assessoriale con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2016/2017. Nel rispetto di detti limiti giornalieri, nell'isola di Pantelleria il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia senza limiti stagionali. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS.

Art. 7 - Nelle aree del territorio di Pantelleria percorse dal fuoco è vietata l'attività venatoria, giusto quanto previsto dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Art. 8 – Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono sospese, con conseguente interruzione dell'attività venatoria, dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 30 agosto 2016

L'Assessore
F.to On. A. Cracolici